



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del 22/12/2023

OGGETTO: Razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2022.

L'anno duemilaventitré addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18:20 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
CONSIGLIERE ANZIANO	GALLENI ELISA	Si	
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA		Si
PRESIDENTE	Pellegrini Michele	Si	
CONSIGLIERE	POLACCI GRAZIELLA	Si	
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO	Si	
CONSIGLIERE	MAGGI DUILIO	Si	
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	BURATTI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE	Si	
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Tommasi Emanuele	Si	
CONSIGLIERE	Galleni Daniele Gianluca	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

Assume la Presidenza il Sig. MICHELE PELLEGRINI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO ANTONELLA BUGLIANI

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Pellegrini** concede la parola a **Consigliere Ghiselli** che relaziona sull'argomento;

Al termine:

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto Correttivo);

Visto il decreto legislativo 201 del 23 dicembre 2022, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

Visto il decreto n.639 del 31 agosto 2023, "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione atti di competenza in attuazione dell'art.8 del d.lgs n.201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

Considerato che la Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali è approvata con distinta deliberazione di Consiglio Comunale;

Considerato altresì che l'art.30 del d.lgs 201/2022 dispone, al comma 2, che "La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016".

Rilevato che i servizi pubblici locali affidati alla Multiservizi Forte dei Marmi sono individuati nella gestione delle farmacie comunali e dei parcheggi a pagamento, la cui ricognizione costituisce appendice al presente piano di razionalizzazione;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. Art. 4, c.1 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di bene e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- per ogni altra finalità comunque espressamente consentita all'interno del sopracitato art. 4 del TUSP;

Considerato che le società operanti in regime di cosiddetto “house providing”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che, per effetto dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Rilevato in particolare che, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., i suddetti piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi di cui al sopracitato comma 1, si verifichi per le partecipazioni possedute anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, T.U.S.P., tali provvedimenti “sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

Rilevato quindi che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, T.U.S.P., le Amministrazioni che abbiano redatto un piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo “approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visti gli indirizzi già espressi dal Consiglio Comunale in merito alle partecipazioni dell'Ente con deliberazioni n. 5 del 31.03.2015, n. 10 del 30.03.2016 nonché n. 59 del 28.09.2017, quest'ultima assunta ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.;

Viste altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 63 del 19.12.2018, con la quale l'organo consiliare ha deliberato la Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017

redatta ai sensi del sopracitato art. 20 del D.Lgs. 175/2016

- n. 72 del 23.12.2019 con la quale lo stesso organo ha deliberato la suddetta Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2018

- n. 64 del 30.12.2020 con la quale si è deliberata la suddetta revisione periodica al 31.12.2019
- n.60 del 29.12.2021 con la quale si è deliberata la revisione al 31.12.2020
- n.60 del 28.12.2022 con la quale si è deliberata la revisione al 31.12.2021

Vista l'analisi condotta sull'assetto complessivo delle società partecipate, così come risultante nella

Relazione tecnica allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di approvare la nuova Revisione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P., nonché ad approvare la relazione sull'attuazione del precedente piano di riassetto ai sensi dell'art. 20 comma 4;

Verificato, in particolare, che per quanto concerne lo stato di attuazione delle decisioni di razionalizzazione, sono state predisposte le schede relative alle società:

- Versilia Acque Srl (in liquidazione da 2015)
- Antro del Corchia Srl (recesso esercitato, ma in attesa di liquidazione da parte della società)
- Ctt Nord Srl (recesso esercitato, ma in attesa di liquidazione da parte della società)

Visto il parere del Revisore dei Conti, verbale n. 32 del 18.12.2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i;

Con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (**Buratti, Nardini, Tommasi e Galleni D.**), espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il **Sindaco**):

DELIBERA

1. Di approvare la Revisione Ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022 così come contenuta nella Relazione tecnica allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), dando atto che la Relazione comprende le schede di rilevazione riguardanti:

- censimento delle partecipazioni pubbliche

- revisione periodica delle partecipazioni
- relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni unitamente all'appendice di cui all'art.30 del d.lgs.201/2022, relativa alla ricognizione dei servizi pubblici locali affidati alla società in house Multiservizi srl

2. Di confermare, conseguentemente, il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società, le quali rispondono ai requisiti richiesti dall'art.4 del d.lgs. n.175/2016, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl – quota di partecipazione: 100%
- Gaia Spa - quota di partecipazione: 4,645%
- Erp Srl - quota di partecipazione: 2,62%
- RetiAmbiente Spa - quota di partecipazione: 1,791%

3. Di confermare che non sussistono le condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

- Antro del Corchia Srl
- Versilia Acque Srl
- Ctt Nord Srl

4. Di incaricare i competenti uffici comunali e le società in oggetto all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali.

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Amministrazione Comunale.

6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto Correttivo.

7. Di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con le modalità indicate all'art. 24, c. 1 e 3. T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

8. Di pubblicare il documento comprensivo dell'allegato A nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Indi, su proposta del Presidente, con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (Buratti, Nardini, Tommasi e Galleni D.), espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il Sindaco):

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA ALTRESI'**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE MICHELE PELLEGRINI	IL VICESEGRETARIO ANTONELLA BUGLIANI
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL VICESEGRETARIO
ANTONELLA BUGLIANI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.